

LA RIFORMA della Pubblica Amministrazione

SINTESI

Concetti fondamentali

[libero adattamento dalla lezione della Dott.ssa Claudia Morando, Lombardia]

⇒ Per riforma amministrativa si intende una serie di interventi promossi dal corpo politico o amministrativo per adattare la Pubblica Amministrazione (P.A.) al cambiamento economico e sociale del paese.

L'**Amministrazione** [**Pubblica**] è composta di un'organizzazione (con personale e mezzi finanziari) e di un'attività (ordinata in procedimenti). Si può quindi dire che l'Amministrazione svolge **funzioni** dotate di poteri e articolate in **uffici**. Agli uffici sono assegnati personale e mezzi finanziari; i poteri si articolano in sequenze, definiti **procedimenti**, e si concludono con **atti** (provvedimenti o contratti).

➤ **AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ha, dunque, la funzione di servizio ai cittadini.**

⇒ La definizione di *Amministrazioni Pubbliche* è contenuta nell'articolo 1, comma 2) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante la *Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

- Il decreto definisce anche un elenco delle amministrazioni dello Stato: i ministeri e le agenzie, a cui si aggiungono “tutti gli enti pubblici non economici nazionali”.

Le ragioni della Riforma

Tentativi di riforma della Pubblica Amministrazione si sono susseguiti, spesso senza essere percepiti dal cittadino, dagli anni 50 sino ad oggi, e sono avvenuti in maniera molto lenta e graduale.

→ L'Amministrazione esistente era diventata **un'amministrazione obsoleta** (nessuna riforma organica dal 1865, ma solo autoreferenzialità), **inefficiente** (nonostante isole di eccellenza) e **costosa** (contribuendo alla crisi della finanza pubblica), mentre parallelamente erano **mutate le condizioni economiche e sociali del Paese** (in un ufficio al pubblico si percepiva forte la necessità di instaurare un dialogo permanente tra istituzioni e cittadini).

→ Inoltre, con l'appartenenza alla nuova Comunità Europea, doveva essere data piena attuazione al **decentramento** con il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti territoriali in base al **principio di sussidiarietà**.

- Tale processo verrà definito, poi, il “terzo decentramento”, successivo a quelli del 1970-1972 e del 1975-1977, ossia, la “nascita” amministrativa delle Regioni sul territorio.

⇒ Dopo i tentativi che partono dal 1970 sino al 1977, **l'ultimo ciclo della riforma nasce nel 1990** ed è ispirato a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e autonomia coinvolgendo tutti gli ambiti amministrativi: dall'apparato statale, a quello regionale, a quello locale, senza escludere la struttura dei rapporti tra lo Stato e le autonomie, realizzando un ampio decentramento, previsto nell'arco di tre anni, con il graduale **processo di riorganizzazione e semplificazione amministrativa**, dettato sia dall'esigenza del contenimento delle spese sia da quello della modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

- D'altra parte, **questo processo riformatore è risultato frammentario, in quanto non sorretto, da un unico testo di riforma ma soggetto – in successivi periodi – ad innumerevoli disposizioni legislative** che hanno determinato il rinnovamento o la trasformazione di svariati istituti giuridici e apparati amministrativi.

Le tappe della Riforma

Dagli anni Novanta del secolo scorso, infatti, si è proceduto all'emanazione di innumerevoli norme volte ad attuare la riforma per il decentramento e la modernizzazione:

- **NEL PERIODO 1990-1994** vengono approvate le leggi sulle autonomie locali (*legge 8 giugno 1990, n. 142*), sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso (*legge 7 agosto 1990, n. 241*), sull'elezione diretta dei sindaci (*legge 25 marzo 1993, n. 81*), sulla privatizzazione del pubblico impiego e sui controlli (*D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*), decreto legislativo che stabilisce il principio della “distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione”, per cui:
 - gli “organi di governo” definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali;
 - mentre ai dirigenti amministrativi spetta la gestione.
- **NEL PERIODO 1997-1999** vengono approvate le leggi sulla semplificazione amministrativa (*Legge 15 marzo 1997, n. 59*), sul riordino della Pubblica Amministrazione (*DD. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303* che costituiscono la prima riforma organica dei Ministeri dai tempi di Cavour), sul federalismo amministrativo (avviato con la *Legge 15 marzo 1997, n. 59* e definito con la *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), sul completamento della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico (*D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396* e *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*), sulla riforma dei controlli interni o “cultura della valutazione” (*D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*).
 - Con l'emanazione delle nuove leggi, la vera innovazione consiste nel fatto che sono mutati i principi fondamentali della Pubblica Amministrazione. A quelli tradizionali della organizzazione amministrativa si sono, infatti, affiancati o sostituiti nuovi principi; fra questi, i più rilevanti sono i **principi di sussidiarietà, di trasparenza, di partecipazione, di semplicità, di efficienza, efficacia ed economicità, di autonomia e responsabilità, di distinzione tra politica e amministrazione**.

L'attuazione della Riforma

Franco Bassanini, fra il maggio 1996 e l'ottobre 1998, quale Ministro della Funzione Pubblica, al fine di rendere le amministrazioni più efficienti, più snelle e capaci di assicurare servizi di maggiore qualità, **ha dato avvio e attuato la riforma della Pubblica Amministrazione**.

⇒ Ispirandosi a principi di semplificazione e di separazione tra compiti gestionali e compiti politici, oltre a una ridislocazione delle competenze tra Stato, enti territoriali e regioni, ha concretizzato il progetto di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione con tre leggi, comunemente conosciute come **leggi Bassanini**, e precisamente:

- **legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini)**, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- **legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. legge Bassanini- bis)**, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione*;
- **legge 16 giugno 1998, n. 191 (c.d. Bassanini- ter)**, *Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica*.

⇒ La c.d. legge Bassanini, la legge 15 marzo 1997, n. 59, **stabilisce i principi generali della riforma** e delega il Governo all'emanazione della normativa particolare per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in alcuni ambiti, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. **federalismo amministrativo**, con il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti territoriali in base al **principio di sussidiarietà**;
2. **riforma delle amministrazioni centrali** (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri), **degli enti pubblici e delle istituzioni scolastiche**, in base a **criteri di efficacia, efficienza ed economicità**;
3. **delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi**;

4. **riorganizzazione del lavoro** con il completamento della riforma del pubblico impiego mediante la privatizzazione dei rapporti di lavoro, l'adozione del telelavoro e il **potenziamento della formazione**.

⇒ **Il testo normativo prevede l'attuazione di tre tipi di norme:**

- norme di delega delle quali si prevede l'attuazione mediante decreti legislativi;
- norme di delegificazione delle quali si prevede l'attuazione mediante regolamenti;
- norme immediatamente applicabili.

Le aree della Riforma

La riforma si articola in momenti e aree diverse:

- **il federalismo amministrativo**
- **la separazione tra politica e gestione**
- **la riforma dei Ministeri**
- **la riforma del lavoro pubblico** con la progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro
- **la semplificazione di norme**, procedure, leggi per migliorare l'azione amministrativa (attraverso il codice di stile, la delegificazione, gli sportelli unici)
- **un'amministrazione orientata alla qualità e ai risultati** con la fine dei controlli di legittimità e l'introduzione dei controlli di merito (di efficacia, efficienza, qualità)
- **una concezione della comunicazione**, sia interna sia esterna, come strumento permanente che assicuri la trasparenza amministrativa
- **la realizzazione di burocrazie flessibili** e tendenti ai rispettivi obiettivi (bilanci e budget, lavoro per progetti)
- **la riforma del bilancio pubblico**
- **un'amministrazione che parla in italiano**
- **l'Amministrazione on-line (e-Government)**
- **la riforma della formazione, dell'università e della ricerca**

I PILASTRI DELLA RIFORMA:

➤ Federalismo amministrativo

La riforma tende verso uno *Stato leggero* e quindi al federalismo amministrativo, intendendo con tale termine il decentramento più ampio possibile di funzioni e compiti a Regioni e Enti locali, da realizzarsi mediante l'emanazione di leggi ordinarie, senza apportare modifiche alla *Costituzione*.

⇒ Il conferimento dei poteri, compiti, uffici e risorse tendono a coinvolgere non solo gli enti locali e le regioni, ma anche la società civile e i privati; **allo Stato spetta il ruolo di regolazione, promozione e coordinamento**. Le funzioni diventano effettive in modo federale "a Costituzione invariata", cioè vengono intese solo con l'emanazione di leggi, successivi decreti legislativi e regolamenti di attuazione

→ L'individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire è concepita, infatti, in modo innovativo rispetto ai precedenti interventi di decentramento, procedendo alla elencazione tassativa delle materie di competenza dello Stato e delle materie conseguentemente trasferite alle regioni e agli enti locali.

- In questo quadro si muovono i decreti delegati emanati dal Governo, tre decreti legislativi di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: il d.lgs. n. 143 del 1997 in materia di agricoltura; il d.lgs. n. 469 del 1997 in materia di mercato del lavoro ed il **d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture e servizi alla persona e alla collettività**.

A questi si aggiungono due decreti legislativi: il d.lgs. n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale e il d.lgs. n.114 del 1998 in materia di commercio, i quali, oltre al conferimento di funzioni, operano una riforma di settore.

- Le funzioni che sono proprie dello Stato e quelle che, con elencazione esemplificativa, vengono trasferite alle regioni, sono indicate non secondo la tradizionale partizione per ministero competente, ma per grandi aree funzionali:
 - 1) sviluppo economico e attività produttive;
 - 2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
 - 3) servizi alla persona e alla collettività.

- ⇒ La logica che si segue per **dare attuazione al conferimento di funzioni e compiti** risulta rovesciata rispetto a quella del passato, in quanto tale processo **si realizza mediante l'individuazione delle attribuzioni che rimangono allo Stato**, invece che di quelle da trasferire.
 - Conseguentemente verrà identificato tutto ciò che rimane alle amministrazioni statali, singolarmente per ciascuna materia, per poi procedere al trasferimento alle regioni e agli enti locali di quanto di competenza. In realtà si tratta di un modello di redistribuzione di funzioni amministrative e di governo, ispirato al principio di **sussidiarietà** istituzionale (o verticale), mutuato dal sistema comunitario.

- ⇒ Da tale trasferimento rimangono, però, esclusi le funzioni e i compiti che possono essere ricondotti alle svariate materie elencate nell'articolo 1, comma 3 della legge 59/1997.
 - Prendendo in considerazione solamente la materia dei "**beni culturali**", si osserva che, oltre all'esclusione delle funzioni e dei compiti relativi alla "tutela" previsti dal citato art. 1, comma 3 della legge *Bassanini* (**Tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico**), la stessa viene compresa tra le materie di competenza esclusiva dello Stato anche nell'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; mentre, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e l'organizzazione di attività culturali sono oggetto di legislazione concorrente. Infatti lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

- ⇒ **I conferimenti delle funzioni**, sia dalle regioni (art. 4, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) alle province, ai comuni e agli altri enti locali e sia dallo Stato alle regioni (art. 1, comma 2), **devono avvenire nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali**:
 1. **principio di sussidiarietà** (verticale – orizzontale);
 2. **principio di completezza**
(alla regione vanno tutti i compiti e le funzioni amministrative non assegnati agli enti locali in base alla sussidiarietà);
 3. **principio di efficienza e di economicità**
(con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. Principio già enunciato dall'art. 1 della Legge 241/1990 - collegamento con la sussidiarietà orizzontale);
 4. **principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali**
(al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea);
 5. **principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione**
(attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi e della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa);
 6. **principio di omogeneità**
(attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo);
 7. **principio di adeguatezza**
(in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni, riconducibile all'art. 97 della Costituzione);
 8. **principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni**
(in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi);
 9. **principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi** per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
 10. **il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali** nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

❖ Il principio di sussidiarietà

- **In ambito europeo** questo principio viene stabilito dalla Carta europea delle Autonomie locali, sottoscritta a Strasburgo in data 15 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.
- ⇒ Questo principio viene pienamente riconfermato con la c.d. legge *Bassanini* n. 59 del 1997 e trova il riconoscimento costituzionale nell'articolo 118 (*Costituzione – Parte II – Titolo V – modifiche apportate dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).
- **In ambito giuridico il principio di sussidiarietà viene indicato in due modi:**
 - ⇒ **Il principio di sussidiarietà verticale o istituzionale** indica un criterio di distribuzione delle competenze tra Stato e autonomie locali. Pertanto, occorrerà individuare per ciascuna funzione l'organismo territorialmente più vicino ai cittadini e il trasferimento delle competenze dovrà avvenire con l'attribuzione delle funzioni ai comuni e alle province, tenendo conto delle rispettive dimensioni territoriali e organizzative.
 - ⇒ **Il principio di sussidiarietà orizzontale** indica un criterio di ordine nei rapporti tra lo Stato nelle sue varie articolazioni centrali e periferiche e gli enti locali, e le varie formazioni sociali o gli individui. **In concreto**, la sussidiarietà orizzontale, nella sua corretta accezione concettuale, implica che le funzioni pubbliche possano essere esercitate dalle pubbliche istituzioni solamente in quanto le espressioni delle autonomie sociali risultino incapaci di assicurarne un adeguato svolgimento.

➤ Riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica

La riorganizzazione dell'Amministrazione pubblica è strettamente correlata al decentramento delle funzioni amministrative. La logica è infatti unica: **decentrare a regioni ed enti locali tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente allo Stato**, e successivamente **riorganizzare l'amministrazione statale, centrale e periferica**, basandosi sui compiti che residuano in capo a tale amministrazione.

- ⇒ Tale riforma si è realizzata nel **pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione**:
 - principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (**art. 97**)
 - principio della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici (**art. 97**)
 - principio del decentramento amministrativo e della tutela delle autonomie locali (**art. 5**)e restano invariati i principi fondamentali secondo i quali:
 - agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso (**art. 97**);
 - i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (**art. 98**).

Pertanto, la riorganizzazione dell'amministrazione centrale viene attuata procedendo da quella relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quella degli enti pubblici nazionali unitamente a quelli territoriali, secondo la delega affidata al Governo, prevista dalla legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini), per giungere al nuovo assetto organizzativo degli enti locali attraverso la legge n. 127 del 1997 (c.d. legge *Bassanini-bis*).

- ⇒ **La riforma dell'organizzazione statale** si è concretizzata con il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, e comporta l'alleggerimento delle funzioni statali.
 - La riduzione dei ministeri o il loro accorpamento è concepita per aree funzionali, come indicato nel comma 1, lettera g), dell'articolo 12 della legge *Bassanini* (legge 59/1997), mediante l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, redistribuzione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti.
- ⇒ La Riorganizzazione dei Ministeri ha determinato anche:
 - la **riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato** negli Uffici Territoriali del Governo (*ex Prefetture*);

- l'**istituzione di 12 agenzie pubbliche**, con il compito di esercitare funzioni tecnico-operative, sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro, che ne determina gli obiettivi e di cui si assume la responsabilità;
- la **creazione degli uffici di staff**, denominati di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari, con il compito di fornire consulenza ed assistenza agli organi politici posti al vertice dei Dicasteri, nel disbrigo delle loro diverse funzioni di governo della struttura ministeriale;
- la **previsione di strumenti di verifica periodica** dell'organizzazione e dei risultati;
- l'**istituzione** presso ogni Pubblica Amministrazione di un apposito **Ufficio** denominato **Servizio di controllo interno**, dotato di adeguata autonomia operativa con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286).

➤ Riforma del lavoro pubblico

Terzo pilastro della riforma è la disciplina del lavoro pubblico, riforma che prevede, tra l'altro, la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

- ⇒ Questo percorso, avviato con la **legge 23 ottobre 1992, n. 421** (*Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*), ed il conseguente decreto legislativo n. 29 del 1993, è stato ampiamente ripreso e sviluppato, a partire dalla legge 59 del 1997.
- L'obiettivo è stato quello di pervenire alla concreta e coerente applicazione dei principi fondanti del nuovo assetto, a partire dall'allineamento con il lavoro privato e della separazione tra le attività di indirizzo e quelle di gestione.

Nel 1998, da un insieme di provvedimenti legislativi, è stato espressamente stabilito che **le Amministrazioni Pubbliche hanno, nei confronti dei loro dipendenti, gli stessi diritti, poteri ed obblighi del privato datore di lavoro**.

- ⇒ La delega è stata già quasi interamente attuata con l'adozione di due provvedimenti: il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, in materia di contrattazione collettiva, ed il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha completato il processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, avviato con il d.lgs. n. 29 del 1993, estendendo la privatizzazione anche alla dirigenza.
- Con questi interventi normativi si è realizzato da un lato la definitiva applicazione del metodo della contrattazione collettiva anche al pubblico impiego e, dall'altro, la piena sottoposizione del rapporto di pubblico impiego, salvo casi marginali, alla disciplina del diritto comune.
- Il **passaggio delle controversie di lavoro dalla giurisdizione amministrativa a quella del giudice ordinario** è stato un altro importante tassello nel processo di assimilazione con il lavoro privato e ha inoltre permesso la riforma dell'intero sistema della giustizia amministrativa.
- ⇒ Anche la più alta **dirigenza dello Stato è sottoposta alla disciplina dell'impiego privato**, rimanendo escluse solo le carriere diplomatica, prefettizia e militare (Decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 – D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 – Legge 15 luglio 2002, n. 145).
- ⇒ In attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 384 (legge di semplificazione annuale), è stato emanato il **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- ⇒ Il decreto riproduce, senza modificazioni sostanziali, il testo aggiornato e vigente del d.lgs n. 29 del 1993, che ha abrogato norme e commi esistenti e integrato nel medesimo testo una serie di disposizioni successivamente intervenute in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
- Il decreto legislativo completa, e rende praticamente irreversibile, l'opera di privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
 - Negli allegati al testo vengono elencate oltre 2000 norme che cessano di produrre effetti.

E' stato definito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il **Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione** e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche.

- ⇒ **Tale Codice** è stato approvato in data 31 marzo 1994, con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica, ed è **stato successivamente sostituito** con quello, attualmente vigente, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il **28 novembre 2000**.
- Successivamente è stata emanata la **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2001**, n. 2198/MI/ID/MZ, recante *Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*
- ⇒ **Il CODICE deve figurare in allegato nel contratto collettivo nazionale o nei contratti individuali di lavoro ed ha pertanto valore contrattuale.**

➤ **Semplificazione delle norme e delle procedure**

La riforma, tramite la c.d. legge *Bassanini* (legge 59/1997), **attua concretamente il processo di semplificazione di norme e procedure**, avviato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante *Interventi correttivi di finanza pubblica*.

- Il processo di semplificazione e di delegificazione di norme avviene in maniera graduale, molto lentamente, partendo appunto dalla legge 241/1990, che dà delle indicazioni di programma per la realizzazione di tale processo, e si realizza attraverso una serie di provvedimenti concatenati.
 - Gli strumenti che verranno utilizzati per il raggiungimento di tale scopo consisteranno nelle leggi annuali di semplificazione.
 - Appare chiaro, quindi, che il processo di semplificazione viene perseguito con il metodo della delegificazione; il che determina che non sia più la legge a disciplinare l'attività amministrativa, ma semplicemente la fonte regolamentare.
- ⇒ Le leggi *Bassanini* n. 59/1997, n. 127/1997 e n. 191/1998 costituiscono il nuovo quadro di riferimento normativo per l'attuazione della semplificazione amministrativa, in quanto contengono una serie di norme in tal senso.
 - Tale riforma è stata messa in atto a "Costituzione invariata", infatti in questo caso si accenna al concetto di **delegificazione** (si tratta di provvedimenti legislativi di rilievo primario che recano principi di portata generale; le norme attuative e di dettaglio sono contenute nei decreti legislativi emanati dal Governo sulla base di deleghe ad esso attribuite).
- ⇒ Importante è il processo generale in atto della **informatizzazione della Pubblica Amministrazione**. Di fatto, l'utilizzo della tecnologia informatica nella P.A. nasce dall'esigenza di far sì che l'azione amministrativa sia la più efficiente, celere ed economica possibile.
 - L'utilizzo delle nuove tecnologie viene normalmente denominato **E - Government**
- ⇒ In tema di semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, vengono introdotte novità importanti, quali:
 - **riduzione degli adempimenti burocratici** che limita i tempi di attesa per l'evasione delle richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione da parte del cittadino;
 - **attivazione dello Sportello unico** alle informazioni sugli adempimenti e procedimenti necessari per i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza;
 - **riconoscimento del documento informatico e la legalità della firma elettronica;**
 - **legalizzazione di fotografie;**
 - **partecipazione ai concorsi pubblici non più soggetta a limiti di età**, salvo deroghe connesse alla natura del servizio, e non devono essere più autenticate le firme;
 - **ricorso estensivo all'autocertificazione e dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni** nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.